



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, riguardante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTA la domanda del cittadino italiano, SIG. MATTEO ROCCAFORTE, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di “Agente di affari in mediazione immobiliare”, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#);

VISTO che il richiedente ha documentato il conseguimento, nella Repubblica di Bulgaria, del Certificato serie II -19, n. 047921, Numero di reg. 923-97 del 09.12.2019, di qualifica professionale di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER, specialità *Proprietà Immobiliari*, rilasciato dall’AGENZIA NAZIONALE PER L’ISTRUZIONE E LA QUALIFICA PROFESSIONALE - CENTRO



PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FONDAZIONE “ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E IL BUSINESS” di Sofia (Bulgaria);

CONSIDERATO che con il suddetto Certificato viene conferito al SIG. MATTEO ROCCAFORTE, con decisione della Commissione esaminatrice per le qualifiche professionali, il terzo livello di qualifica professionale per la professione di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER, specialità *Proprietà immobiliari*, al termine del corso della durata di 11 mesi (960 ore) effettuato, per corrispondenza, presso il citato CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FONDAZIONE “ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E IL BUSINESS”;

VISTO l’Attestato n. 07-00-13/06.02.2020, rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza sui termini e le modalità di rilascio di certificati nell’ambito delle qualifiche professionali, conseguite sul territorio della Repubblica di Bulgaria, necessari ai fini dell’accesso e l’esercizio della professione regolamentata sul territorio di un altro Stato membro”, con cui il CENTRO NAZIONALE D’INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE della Repubblica di Bulgaria certifica, tra l’altro, che l’interessato possiede la qualifica professionale di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER conseguita con Certificato serie II -19, n. 047921, Numero di reg. 923-97 del 09.12.2019, che la qualifica professionale corrisponde al primo livello di qualifica “a” (i) dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., che il titolare della qualifica ha diritto di esercitare la professione di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER sul territorio della Bulgaria, che la professione non è regolamentata e che l’istruzione e la formazione, necessari ai fini dell’esercizio della professione, sono regolamentate nella Repubblica di Bulgaria;

CONSIDERATO che il riferito Attestato include anche la dichiarazione del SIG. MATTEO ROCCAFORTE, titolare della qualifica, che al momento del rilascio del medesimo Attestato, non sussistono a proprio carico sanzioni amministrative che impediscono l’esercizio della professione;

VISTO il Certificato numero rif. 4-14/28.01.2020 del CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FONDAZIONE “ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE ED IL BUSINESS” di Sofia (Bulgaria) che attesta la validità del citato Certificato di qualifica professionale serie II -19, n. 047921, Numero di reg. 923-97 /09.12.2019, del SIG. MATTEO ROCCAFORTE, nonché il conseguimento della qualifica professionale di “AGENTE IMMOBILIARE/BROKER” specialità “*Proprietà immobiliari*” nel periodo dall’1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, con durata di 960 ore, nell’ambito della formazione regolamentata;

VISTO il documento del CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FONDAZIONE “ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E IL BUSINESS” recante le procedure statali per il conseguimento della professione di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER in Bulgaria (qualifica professionale 341030 “*Agente immobiliare/Broker*”, specializzazione 3410301 “*Proprietà immobiliari*”) che attesta la regolamentazione nazionale bulgara sull’istruzione, la formazione professionale ed i requisiti normativi obbligatori di accesso alla formazione professionale, nonché l’elenco delle materie con il piano didattico;

CONSIDERATO che il succitato documento del CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FONDAZIONE “ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E IL BUSINESS” attesta anche che il corso di formazione professionale, della durata di 960 ore (di cui 480 di teoria e 480 di pratica), si conclude con un esame di Stato teorico-pratico da effettuarsi in



presenza nell'arco di due giorni, in Bulgaria, e che la Commissione esaminatrice è composta sia da membri del Centro per la formazione professionale, sia da rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per l'istruzione e la formazione professionale (NAPOO);

VISTO che per analogia documentazione esaminata nella Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019 l'Autorità competente bulgara, interpellata tramite *Internal Market Information system* (IMI-sistema informativo della Commissione europea), con la richiesta IMI n. 94905 aveva confermato che l'unico documento da cui derivano i diritti professionali per l'esercizio dell'attività di AGENTE IMMOBILIARE/BROKER, riconosciuti a livello statale in Bulgaria, è il CERTIFICATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE (Свидетелство за професионална квалификация), attestante una formazione pratica e teorica di 960 ore, conclusasi con due esami di Stato nella predetta Nazione, rilasciato dal citato CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA FONDAZIONE, Ente la cui licenza è stata concessa dall'AGENZIA NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (NAPOO);

VISTO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto "titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione dell'11 ottobre 2019, sentiti i rappresentanti di categoria, aveva ritenuto i titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, riferiti ai corsi della durata di 960 ore, analoghi a quelli prodotti dal richiedente, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di *Agente di Affari in mediazione immobiliare* di cui alla legge n. 39/1989 ed al d.lgs. n. 59/2010;

CONSIDERATO che la medesima Conferenza di servizi aveva altresì determinato che i citati titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, presentati con successive domande, sarebbero stati trattati quali "titoli identici", secondo la riferita disposizione normativa, e che sarebbero stati accolti, senza necessità di misure compensative, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5. della Direttiva 2005/36/CE, solo potendo favorevolmente valutare – quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" – l'eventuale Attestato di frequenza, con superamento di esame o valutazione finale, del corso italiano di formazione per "Agenti di Affari in mediazione immobiliare", valido ai fini dell'ammissione agli esami camerali per l'iscrizione nel ruolo di AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE – SEZIONE IMMOBILIARE, ai sensi della Legge n. 39/1989 e del d.lgs. n. 59/2010;

VISTA la scheda sullo standard formativo obbligatorio per Agente Affari in Mediazione, pubblicata al link <http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/scheda/610>, all'interno della sezione dedicata al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Campania, pubblicato al link <http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/ricerca>, dalla quale risulta che tale standard formativo, della durata minima di 150 ore, riguarda esclusivamente l'attività di mediazione immobiliare e che tale percorso formativo, che si conclude con un esame davanti a specifica commissione nominata dalla Regione, è propedeutico all'ammissione all'esame di abilitazione presso le Camere di Commercio al fine del rilascio della relativa qualificazione/abilitazione;



CONSIDERATO che con l'accreditamento da parte delle Regioni gli enti di formazioni possono realizzare i corsi professionali pubblicati nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni e che con successiva autorizzazione alla attivazione di uno specifico percorso formativo le Regioni verificano la conformità del corso allo standard minimo obbligatorio di riferimento;

VISTO l'“Attestato di frequenza e profitto - Agente Affari in Mediazione” - numero 1116, conferito al SIG. MATTEO ROCCAFORTE in data 26 febbraio 2021 dall'Agenzia Formativa ANSI FORMAZIONE SRL di Benevento - codice accreditamento della Regione Campania n. 02095/08/11 - sezione A e autorizzazione della Regione Campania per i corsi di Agente Affari in Mediazione n. CUP 02095202007231229492, edizione concorsuale n.02;

CONSIDERATO che il predetto percorso formativo è stato erogato nel rispetto delle “Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 luglio 2019 (19/140/CR8/C9) e che il riferito “Attestato di frequenza e profitto” dell'Agenzia Formativa ANSI FORMAZIONE SRL di Benevento, è valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2 comma 3, lett. e) della L. 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 per l'abilitazione all'attività di *Agente di Affari in mediazione – agente immobiliare*;

VISTO il Diploma di Maturità di “*Tecnico Industrie Elettriche (N.O.)*”, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato “*Luigi Ripamonti*” di Como, ivi rilasciato il 15 luglio 1999.

RITENUTO dunque che sussistono le medesime condizioni del caso analogo valutato dalla Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019 e che, pertanto, si possa procedere al riconoscimento del titolo di qualifica estero del SIG. MATTEO ROCCAFORTE senza necessità di misure compensative - in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE - valutando favorevolmente quale “*verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze*” il sopra citato corso, effettuato in Italia dall'interessato presso la predetta Agenzia Formativa “ANSI FORMAZIONE SRL” di Benevento;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 8 luglio 2021, tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca FIDEURAM alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

1. Al SIG. MATTEO ROCCAFORTE, cittadino italiano, nato a COMO IL 5 OTTOBRE 1980, ai sensi degli artt. 18-21 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di “*Agente di affari in mediazione immobiliare*”, di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e s.m.i., senza necessità di misure compensative, per le motivazioni indicate in preambolo.



2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 6 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)